

**Le varie funzioni di controllo:
contenuto operativo,
sovrapposizioni e possibili contrasti**

Alessandro Ficicchia
*Componente della Commissione
cooperative ODCEC di Roma*

Quadro normativo (controlli)

- Art. 2543 cod. civ. – Organo di controllo
- Art. 2544, co.II, cod. civ. – Sistemi di amministrazione
- Art. 223 septies disp. att. cod. civ.
- Art. 2519 cod. civ. – Norme applicabili
- Art. 2520 cod. civ. – Leggi speciali

Tipologia di controlli

- **il controllo interno;**
- **la revisione esterna;**
- **l'attività di vigilanza;**
- **il controllo giudiziario.**

Tipologie di controllo


Coop-s.p.a. Nelle coop-s.p.a. la **legge** permette ai soci di **scegliere**, sia all'atto della costituzione sia durante la vita societaria mediante un'apposita modifica dello statuto, tra tre modelli di amministrazione e controllo delle società (ordinario, monistico e dualistico) (art. 2521 c. 2 n. 10 c.c. e art. 2544 c.c.). Questi modelli si differenziano l'uno dall'altro essenzialmente per il modo in cui sono **distribuite le funzioni** di amministrazione e controllo: nella tabella che segue indichiamo per ciascuno di essi chi esercita le funzioni di amministrazione, controllo interno e revisione legale.

Funzione	Organo che esercita la funzione		
	Modello ordinario (art. 2380 c.c.)	Modello monistico (art. 2409 sexiesdecies e s. c.c.)	Modello dualistico (art. 2409 octies e s. c.c.)
Amministrazione	amministratore unico oppure c.d.a. (nominati dall'assemblea)	c.d.a. (nominato dall'assemblea)	consiglio di gestione (nominato dal consiglio di sorveglianza)
Controllo interno	collegio sindacale (nominato dall'assemblea)	comitato per il controllo sulla gestione (nominato dal c.d.a.)	consiglio di sorveglianza (nominato dall'assemblea)


Tipologie di controllo

Funzione	Organo che esercita la funzione		
	Modello ordinario (art. 2380 c.c.)	Modello monistico (art. 2409 sexiesdecies e s. c.c.)	Modello dualistico (art. 2409 octies e s. c.c.)
Revisione legale	<p>— se l'atto costitutivo lo prevede e se la società non deve redigere il bilancio consolidato e non è considerata un ente di interesse pubblico: collegio sindacale</p> <p>— se manca una delle due condizioni: revisore o società di revisione nominata dall'assemblea su proposta del collegio sindacale</p>	revisore o società di revisione nominata dall'assemblea su proposta del comitato per il controllo sulla gestione	revisore o società di revisione nominata dall'assemblea su proposta del consiglio di sorveglianza
Note sul modello	è il modello più diffuso e si considera quello più garantista, poiché crea una separazione tra l'attività di amministrazione e quella di controllo e i due organi sono eletti separatamente dall'assemblea	ha la struttura più semplificata e flessibile. Tende a privilegiare la circolazione delle informazioni tra l'organo amministrativo e quello di controllo, con risparmi di tempo e di costi	è adatto quando la gestione è affidata a manager autonomi e con poche interferenze dei soci. In pratica esso è diretto principalmente alle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio

Il Sistema tradizionale o latino



Il sistema dualistico



Finalità del sistema dualistico

Sottrarre il potere di gestione dell'impresa all'influenza della proprietà mediante la creazione di due distinti organi separati:

- il Consiglio di Sorveglianza (organo di controllo);
- il Consiglio di Gestione (organo amministrativo).

Principali caratteristiche del Consiglio di Sorveglianza

- nominato dall'Assemblea dei Soci (art. 2409-*duodecies*, comma 2, cod. civ.);
- minimo tre membri, facoltà di scelta anche tra i non soci (art. 2409-*duodecies*, comma 1, cod. civ.);
- i componenti durano in carica tre esercizi (art. 2409-*duodecies*, comma 3, cod. civ.);
- almeno un componente scelto deve essere iscritto nel registro dei Revisori Contabili (art. 2409-*duodecies*, comma 4, cod. civ.);
- I membri sono rieleggibili e revocabili dall'Assemblea anche senza giusta causa (art. 2409-*duodecies*, comma 5, cod. civ.);
- possibilità di subordinare l'assunzione di carica al possesso di particolari requisiti di onorabilità e professionalità (art. 2409-*duodecies*, comma 6, cod. civ.);
- Il Presidente è eletto dall'Assemblea (art. 2409-*duodecies*, comma 8, cod. civ.);
- incompatibilità con la carica di membro del Consiglio di Gestione (art. 2409-*duodecies*, comma 9, lettera b), cod. civ.).

Funzioni del Consiglio di Sorveglianza art. 2409-terdecies cod. civ.

- nomina e revoca componenti Consiglio di Gestione (funzione dell'Assemblea nel sistema tradizionale, c.d. "di indirizzo");
- approva bilancio di esercizio (funzione "di indirizzo") a meno che non venga rinviato all'Assemblea;
- vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione (funzione "di controllo" propria del Collegio Sindacale nel sistema tradizionale);
- promuove azione di responsabilità nei confronti dei membri del Consiglio di Gestione;
- riferisce per iscritto, almeno una volta all'anno all'Assemblea sull'attività di vigilanza svolta ex art. 2403 cod. civ.;
- relaziona sul carattere mutualistico della cooperativa ex art. 2545 cod. civ.;
- Min 1 revisore legale (2409 duodecies cod. civ.);
- Max 1/3 eletti da possessori di strumenti finanziari (art. 2542, co. 3 e 4 cod. civ.).

Principali caratteristiche del Consiglio di Gestione

- Nominato e revocato dal consiglio di sorveglianza (art. 2409 *novies*, co. 3, c.c.).
- minimo due membri, facoltà di scelta anche tra i non soci (art. 2409-*novies*, comma 2, cod. civ.);
- i componenti durano in carica tre esercizi (art. 2409-*novies*, comma 4, cod. civ.);
- I componenti non possono essere nominati nel Consiglio di Sorveglianza (art. 2409-*novies*, comma 4, cod. civ.);
- Maggioranza di soci cooperatori.

Funzioni del Consiglio di Gestione

art. 2409-novies cod. civ.

- Gestione esclusiva dell'impresa attraverso il compimento di operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale;
- Facoltà di delega dei propri poteri ad uno o più dei suoi componenti.

Il sistema monistico

```
graph TD; A[Assemblea] --- B[Consiglio di Amministrazione]; B --- C[Comitato per il controllo sulla gestione];
```

Assemblea

Consiglio di Amministrazione

Comitato per il controllo sulla gestione

Finalità del sistema monistico

Ridurre i costi di gestione e, contemporaneamente, garantire una migliore circolazione, sia qualitativa che quantitativa, delle informazioni mediante la nomina del Consiglio di Amministrazione (organo amministrativo) che, a sua volta, nominerà al suo interno il Comitato per il controllo sulla gestione (organo di controllo).

Particolarità del Consiglio di Amministrazione nel monistico

Almeno un terzo dei suoi componenti deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci dall'art. 2399, comma 1, cod. civ. (art.2409 *septiesdecies*, comma 2, cod. civ.).

Funzioni del Comitato per il controllo sulla gestione art. 2409-octiesdecies cod. civ.

- Elege tra i suoi membri il Presidente;
- vigila sull'adeguatezza della struttura organizzativa, del sistema di controllo interno, del sistema amministrativo e contabile nonché sulla sua idoneità a rappresentare correttamente i fatti di gestione;
- svolge gli ulteriori compiti a lui demandati dal Consiglio di Amministrazione con particolare riguardo ai soggetti incaricati del controllo contabile;
- Relaziona sul carattere mutualistico della cooperativa ex art. 2545 cod. civ.;
- Min 1 componente Revisore legale.

Aspetti di criticità del sistema monistico

- i membri del Comitato per il controllo sulla gestione sono scelti tra quelli del Consiglio di Amministrazione: l'organo *controllore* è parte integrante di quello *controllato*;
- necessità di garantire l'assoluta ed effettiva *indipendenza* dei componenti del Comitato per il controllo sulla gestione.

I controlli dei soci

- **Diritti dei soci delle cooperative a modello SPA**
- I soci delle cooperative SPA, per il combinato disposto dell'art. 2545-bis e dell'art. 2422 del codice civile, hanno diritto di esaminare:
 - il libro dei soci;
 - il libro delle adunanze e deliberazioni delle assemblee;
 - il libro delle adunanze e deliberazioni del consiglio di amministrazione;
 - il libro delle adunanze e deliberazioni del comitato esecutivo (se esiste).

I controlli dei soci

- **Diritti dei soci delle cooperative a modello SPA**
- L'esame in discorso può aver luogo se viene richiesto:
 - a) nelle cooperative che hanno fino a 3 mila soci, da almeno un decimo del numero complessivo dei soci;
 - b) b) nelle cooperative che hanno più di 3 mila soci, da almeno un ventesimo del numero complessivo dei soci.
- I diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti (regola già prevista dall'art. 1 della legge n. 59 del 1992) o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

I controlli dei soci

- **Diritti dei soci delle cooperative a modello SPA**
- I soci delle cooperative SPA, per il combinato disposto dell'art. 2545-bis e dell'art. 2422 del codice civile, hanno diritto di esaminare:
 - il libro dei soci;
 - il libro delle adunanze e deliberazioni delle assemblee;
 - il libro delle adunanze e deliberazioni del consiglio di amministrazione;
 - il libro delle adunanze e deliberazioni del comitato esecutivo (se nominato).

I controlli dei soci

- **Diritti dei soci delle cooperative a modello SPA**
- L'esame in discorso può aver luogo se viene richiesto:
 - a) nelle cooperative che hanno fino a 3 mila soci, da almeno un decimo del numero complessivo dei soci;
 - b) nelle cooperative che hanno più di 3 mila soci, da almeno un ventesimo del numero complessivo dei soci.
- I diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti (regola già prevista dall'art. 1 della legge n. 59 del 1992) o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

I controlli dei soci

- **Diritti dei soci delle cooperative a modello SRL**
- I soci delle cooperative che applicano la disciplina delle società a responsabilità limitata, che non partecipano all'amministrazione della società stessa, ai sensi dell'art. 2476, 2° comma, cod. civ., hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

I controlli dei soci

- **Denuncia al Collegio sindacale**
- Il codice civile all'art. 2408 sancisce il diritto di ciascun socio di denunciare per iscritto al collegio sindacale «fatti che ritiene censurabili» riguardanti sia gli amministratori e la loro attività che ogni altro fatto che comunque possa interessare la società.

La vigilanza nelle cooperative

- Le cooperative, a norma dell'art. 2545-quaterdecies, cod. civ., sono soggette alle autorizzazioni, alla vigilanza e agli altri controlli sulla gestione previsti dalle leggi speciali.
- La vigilanza cooperativa, ai sensi del D.Lgs. n. 220 del 2002, art. 1, è finalizzata all'accertamento dei requisiti mutualistici e, ai sensi all'art. 4, comma 1 del D.Lgs. 220, è finalizzata a:
 - a. fornire agli organi di direzione e di amministrazione degli enti suggerimenti e consigli per migliorare la gestione ed il livello di democrazia interna, al fine di promuovere la reale partecipazione dei soci alla vita sociale;
 - b. accertare, anche attraverso una verifica della gestione amministrativo contabile, la natura mutualistica dell'ente, verificando l'effettività della base sociale, la partecipazione dei soci alla vita sociale ed allo scambio mutualistico con l'ente, la qualità di tale partecipazione, l'assenza di scopi di lucro dell'ente, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, e la legittimazione dell'ente a beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura.

Organo di controllo interno

PER TUTTE LE SOCIETA' COOPERATIVE

Ai sensi dell'art. 2543 C.C., la **nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria, sia per le Cooperative/SPA sia per le Cooperative/SRL, nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 2477 C.C..**

1. La società è obbligata alla redazione del **bilancio consolidato** (artt. 25-43 D.Lgs.127/1991) ovvero abbia superato per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti
 - a) almeno 20.000.000 di euro di attivo dello Stato Patrimoniale;
 - b) almeno 40.000.000 di euro di ricavi delle vendite e delle prestazioni;
 - c) almeno 250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.

2. La società **controlla** una Società obbligata alla Revisione Legale (nel caso di controllo di una S.p.a.);

3. La società abbia superato per due esercizi consecutivi, due delle seguenti soglie dimensionali **(art. 2435-bis)**:
 - a) almeno 4,4 milioni di euro di attivo dello Stato Patrimoniale;
 - b) almeno 8,8 milioni di euro di ricavi delle vendite e delle prestazioni;
 - c) almeno 50 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.L'obbligo di cui al punto c) decorre dalla data di approvazione del bilancio del secondo esercizio consecutivo del quale sono stati superati almeno i due limiti dimensionali.

4. La società emette strumenti finanziari non partecipativi.

Organo di controllo Coop

E' da osservare che, l'obbligo di redazione del bilancio consolidato e quindi di Nomina del Collegio Sindacale non ricorre nel caso in cui la controllante (unitamente alle controllate), non abbia superato, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti dimensionali:

- totale dell'attivo dello Stato patrimoniale pari a euro 20.000.000;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a euro 40.000.000;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari a 250 unità.

La suddetta causa di esonero è esclusa quando la controllante ovvero una controllata abbia emesso titoli quotati in borsa, inoltre, quando le società a responsabilità limitata che controllano enti di interesse pubblico (art. 16 comma 2 D.lgs. 39/20109) devono affidare lo svolgimento della Revisione Legale ad un Soggetto esterno, Revisore legale o Società di revisione, diverso dal Collegio sindacale.

L'Organo di controllo resta in carica per tre esercizi, e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Organo di controllo interno

SOLO PER LE COOPERATIVE/SRL

Anche nelle Cooperative/SRL, ove ricorra l'obbligo per legge di nominare l'Organo di Controllo, questo potrà svolgere, oltre al controllo di legalità, la revisione legale dei conti, analogamente a quanto previsto per le Spa.

Tuttavia, a differenza delle Cooperative/SPA, ove non ricorra l'obbligo di nominare l'Organo di Controllo, la Cooperativa/SRL non sarà tenuta neppure alla revisione legale dei conti. Inoltre, la Cooperativa/SRL può assolvere all'obbligo di nomina dell'Organo di Controllo, se lo statuto non dispone diversamente, con la nomina di un Sindaco Unico, e non più di un Collegio Sindacale. In alternativa all'Organo di Controllo, lo statuto può prevedere la nomina di un revisore.

Organo di controllo Coop Srl

La **Revisione Legale** (art. 2409 bis c.c.; D.Lgs. n. 39/2010) è obbligatoria quando la società cooperativa supera per due anni consecutivi due dei seguenti parametri:

- a) almeno 4.400.000 di euro di attivo dello Stato Patrimoniale;
- b) almeno 8.800.000 di euro di ricavi delle vendite e delle prestazioni;
- c) almeno 50 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.

Se la cooperativa è obbligata a nominare l'Organo di Controllo a esso è affidata anche la Revisione Legale.

Se l'atto costitutivo non dispone diversamente, la Revisione Legale è esercitata dall'Organo di controllo. Altrimenti, l'atto costitutivo può affidare la Revisione Legale al Collegio Sindacale, al Sindaco Unico, al Revisore Legale o a una Società di Revisione.

Organo di controllo Coop Spa

SOLO PER LE COOPERATIVE/SPA

Nelle Cooperative/SPA, di regola, il Collegio Sindacale svolge il controllo di legalità, mentre la Revisione legale è affidata ad un revisore o ad una società di revisione iscritti nell'apposito Registro; tuttavia, **se previsto dallo statuto, il Collegio può svolgere anche la revisione legale dei conti a condizione che** la cooperativa non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato (v. art. 2409-bis, comma 2, C.C.); in tal caso, tutti i componenti il Collegio devono essere revisori legali iscritti nel predetto Registro. Si rammenta che nelle Spa e, quindi, anche nelle Cooperative Spa, NON è possibile nominare un Sindaco Unico al posto del Collegio Sindacale. Tale possibilità del Sindaco Unico, che era stata introdotta all'art. 2397 C.C. dalla Legge di Stabilità 2012, è stata dopo poco tempo abrogata dall'art. 35 D.L. n. 5/2012 convertito, con modificazioni, nella legge n. 35/2012. In tutti i casi in cui non ricorra l'obbligo per legge di nominare il Collegio Sindacale, la Cooperativa/SPA ha comunque l'obbligo di conferire l'incarico per la revisione legale dei conti ad un revisore legale o società di revisione iscritti nell'apposito Registro.

Organo di controllo Coop Spa

La **Revisione Legale**, che per le cooperative che seguono le norme spa (**tradizionale, dualistico e monistico**) è in ogni caso obbligatorio, è esercitata da un revisore o da una società di revisione. Nel caso in cui la società faccia ricorso al mercato del capitale di rischio, il controllo è esercitato obbligatoriamente da una società di revisione. Vi è anche la possibilità di affidare il controllo all'Organo di controllo quando la cooperativa non redige il bilancio consolidato, non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, quando lo preveda lo statuto e quando tutti i membri dell'Organo di controllo sono revisori legali.

La vigilanza nelle cooperative

- Il revisore:
 - accerta la consistenza dello stato patrimoniale, attraverso l'acquisizione del bilancio d'esercizio, delle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, nonché, ove prevista, della certificazione di bilancio;
 - verifica l'eventuale esistenza del regolamento interno adottato dall'ente cooperativo ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, e accerta la correttezza e la conformità dei rapporti instaurati con i soci lavoratori con quanto previsto nel regolamento stesso;
- Pertanto, agli effetti pratici, la revisione cooperativa consisterà nella verifica:
 - della mutualità e dei presupposti per il godimento delle agevolazioni;
 - del funzionamento degli organi sociali;
 - della correttezza o meno dei rapporti instaurati con i soci;
 - del rispetto delle disposizioni del codice civile (articoli 2511 e seguenti) e delle norme di legge speciali in materia di imprese cooperative;
 - nell'accertamento dei presupposti circa la prospettiva di continuazione dell'attività aziendale, anche attraverso l'acquisizione dei bilanci d'esercizio.

La vigilanza nelle cooperative

- Periodicità
- La revisione deve essere effettuata almeno una volta ogni due anni.
- Il biennio per l'esecuzione del ciclo di revisione ha inizio dagli anni dispari.
- Sono soggette a revisione annuale le cooperative di cui all'art. 15 comma 1 della legge n. 59 del 1992:
 - le cooperative che hanno partecipazioni di controllo in Srl;
 - le cooperative sociali di cui all'art. 1 della legge n. 381 del 1991;
 - le cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi iscritte all'albo di cui all'art. 13 della L. 59/92;
 - le cooperative che abbiano un fatturato superiore a euro 27.070.247,88;
 - le cooperative assoggettate ad annuale certificazione di bilancio.

Certificazione di bilancio

Inoltre, ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 220, devono assoggettarsi a certificazione di bilancio le cooperative e loro consorzi che si trovano in una delle seguenti condizioni (D. Lgs. 220/02):

- valore della produzione superiore ai 60.000.000 di euro;
- riserve indivisibili superiori a 4.000.000 di euro;
- prestiti o conferimenti di soci finanziatori superiori a 2.000.000 di euro;
- partecipazioni di controllo in SpA.

La vigilanza nelle cooperative

- **Ispezioni straordinarie**
- Le ispezioni straordinarie sono disposte dal MISE sulla base di programmi accertamenti a campione, di esigenze di approfondimento derivanti dalle revisioni cooperative ed ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità.
- Esse, secondo l'art. 9, c. 1 del D. Lgs. 220, sono finalizzate ad accertare:
 - a. l'esatta osservanza delle norme legislative, regolamentari, statutarie e mutualistiche;
 - b. la sussistenza dei requisiti richiesti da leggi generali e speciali per il godimento di agevolazioni tributarie, previdenziali e di altra natura;
 - c. il regolare funzionamento amministrativo contabile dell'ente;
 - d. l'esatta impostazione tecnica e il regolare svolgimento delle attività specifiche promosse o assunte dall'ente;
 - e. la consistenza patrimoniale dell'ente e lo stato delle attività e delle passività;
 - f. la correttezza dei rapporti instaurati con i soci lavoratori e l'effettiva rispondenza di tali rapporti rispetto al regolamento e alla contrattazione collettiva di settore od alle tariffe vigenti.

La vigilanza nelle cooperative

- **Sistema sanzionatorio**
- Il MISE, in base all'art. 12 del D.Lgs. 220, sulla scorta delle risultanze emerse in sede di vigilanza, valutate le circostanze del caso, può adottare, i seguenti provvedimenti:
 - a. cancellazione dal Registro imprese ai sensi del 2° comma dell'art. 2545 octiesdecies c.c.;
 - b. gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies cod. civ.;
 - c. scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies c.c. con nomina del liquidatore o senza nomina del liquidatore;
 - d. sostituzione dei liquidatori ai sensi dell'art. 2545-octiesdecies cod. civ.;
 - e. liquidazione coatta amministrativa ai sensi del 2° comma dell'art. 2545 terdecies c.c..
- Le cooperative che si sottraggono all'attività di vigilanza o non rispettano finalità mutualistiche sono cancellate, sentita la Commissione centrale per le cooperative, dall'albo nazionale delle società cooperative.
- Le cooperative che commettono reiterate e gravi violazioni del regolamento di cui all'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, sono soggette a gestione commissariale.

Elementi di contatto

- Art. 2513 cod. civ. - Criteri per la definizione della prevalenza;
- Art. 2528 cod. civ. - Procedura di ammissione e carattere aperto della società;
- Art. 2545 cod. civ. - Relazione annuale sul carattere mutualistico della cooperativa;
- Art. 2545 – *quinquies* cod.civ. - Diritto agli utili e alle riserve dei soci operatori;
- Art. 2545 – *sexies* cod. civ. – Ristorni (modalità di formazione e attribuzione; schema)

Elementi di contatto (segue)

- Controllo di legittimità:
 - Osservanza di leggi, statuto e regolamenti;
 - Adeguatezza sistema amministrativo;
- Verifica delle operazioni societarie (demutualizzazione);
- Verifica della capacità dell'ente di raggiungere gli scopi per cui ebbe a costituirsi (continuità aziendale);
- Tutela di soci e terzi;

Revisione 220/2002

Il Revisore legale, tra l'altro,:

- verifica la parità di trattamento dei soci e la loro partecipazione alla vita sociale;
- evidenzia eventuali irregolarità di natura:
 - formale (Pec; Iscrizione Albo Coop);
 - Amministrativa (intensità mutualistica ex art. 2513 cod. civ.; modalità di attribuzione dei ristorni; prestito sociale; versamento ai Fondi mutualistici);
 - Sostanziale (continuità aziendale; operazioni societarie);

Revisione 220/2002

Tra i poteri del Revisore si annoverano:

- Richiesta sostituzione Organi sociali;
- Erogazione di diffida ad adempiere all'eliminazione dei rilievi;
- Obbligo di esprimere un giudizio sull'ente in relazione ai requisiti citati;
- Segnalazione all'Autorità di vigilanza

Collegio sindacale

- Vigila sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo funzionamento;
- Art. 2513 cod. civ.;
- Art. 2545 cod. civ..

Collegio sindacale

- Poteri del Collegio sindacale:
 - Raccomandazioni all'Organo amministrativo;
 - Comunicazioni ai soci;
 - Richiesta di ispezione ordinaria/straordinaria all'Autorità di vigilanza;
 - Art. 2409 cod. civ..

Revisore legale D.Lgs. n. 39/2010

Viene chiamato ad esprimere con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e, ove redatto, sul bilancio consolidato e verificare nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.

La Valutazione del sistema di controllo interno rappresenta un'attività fondamentale per una corretta pianificazione volta a identificare le tipologie di errori potenziali nonché a determinare la natura, la tempestività e l'estensione delle procedure di revisione conseguenti.

L'Organismo di vigilanza

- l'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs 231/01 è chiamato a vigilare sulla reale efficacia dei modelli organizzativi in concreto adottati al fine di prevenire i rischi di reato di cui al Decreto medesimo.

Audit interno

Svolge una funzione di collegamento tra Organo di gestione e di controllo attraverso l'analisi e la verifica dei processi aziendali; fornisce una valutazione sull'effettivo funzionamento e sull'adeguatezza del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi.

Controllo giudiziario

- **Art. 2545 quinquiesdecies cod. civ.:**
- -[1] I fatti previsti dall'art. 2409 possono essere denunciati al tribunale dai soci che siano titolari del decimo del capitale sociale ovvero da un decimo del numero complessivo dei soci, e, nelle società cooperative che hanno più di tremila soci, da un ventesimo dei soci.
- - **[2] Il ricorso deve essere notificato a cura dei ricorrenti anche all'autorità di vigilanza.**
- - **[3] Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori, i sindaci e l'autorità di vigilanza, dichiara improcedibile il ricorso se per i medesimi fatti sia stato già nominato un ispettore o un commissario dall'autorità di vigilanza.**
- - **[4] L'autorità di vigilanza dispone la sospensione del procedimento dalla medesima iniziato se il tribunale per i medesimi fatti ha nominato un ispettore o un amministratore giudiziario.**

Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI DIVISIONE V - Vigilanza sul sistema cooperativo. Attività ispettiva e di revisione

Ministero dello Sviluppo economico Direzione Generale V.E.S.C.G.C. Viale Boston,25 – 00144 Roma tel. +390647055161 www.sviluppoeconomico.gov.it

Alla Regione Autonoma

Friuli Venezia Giulia

Direzione Centrale Attività Produttive Turismo e Cooperazione

Area Attività Produttive

Via Trento, 2

34132 TRIESTE

Oggetto: Richiesta parere in esito all'assoggettabilità alle attività di revisione ordinaria e straordinaria degli enti cooperativi sottoposti a procedura di concordato preventivo.

In risposta alla nota n. 0009187/P del 28/04/2017 di codesta Direzione, si ritiene di rappresentare preliminarmente che la richiesta avanzata non ha le connotazioni proprie dell'interpello amministrativo (sia esso riconducibile alle competenze del Ministero del lavoro ex art. 9, D.Lgs n. 124/2004 come pure a quelle collegabili al Ministero dell'economia e delle finanze ex art. 11 dello Statuto dei diritti del contribuente, unitamente al d.m. 26.4.2001, n. 209). Pertanto risulterebbe non conferente ogni eventuale riferimento, anche indiretto od analogico alla disciplina dettata dal comma 2 dell'art. 11 citato, ove si stabilisce che tutti gli atti, anche impositivi o sanzionatori, aventi contenuto difforme dalla risposta – resa espressamente o mediante silenzio-assenso – sono nulli.

Ciò premesso, entrando nel merito della questione, questa Amministrazione non può fare a meno di rilevare come distinte e distanti siano fra loro le funzioni e gli scopi della vigilanza cooperativa e quelli propri della procedura di concordato preventivo, essendo quest'ultima finalizzata alla definizione mediante procedimento giudiziale della situazione di dissesto dell'impresa, laddove la vigilanza cooperativa è volta all'accertamento della sussistenza dei requisiti mutualistici. Ancorchè sia corretta l'argomentazione per cui il concordato si svolge *“sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori: a questi organi, tra l'altro, vengono demandati importanti e stringenti poteri autorizzatori relativamente ad una pluralità di operazioni e di iniziative che lo stesso Commissario eventualmente intendesse perfezionare”*, occorre d'altra parte rilevare che, con l'ammissione al concordato preventivo, gli organi sociali come sindaci e amministratori non perdono le loro funzioni, che anzi, vengono rafforzate, con maggiori responsabilità e controlli. Gli organi nominati nella procedura (il giudice delegato e il commissario giudiziale), infatti, affiancano e non sostituiscono gli organi societari.

In particolare, la società che chiede di accedere al concordato preventivo non perde la propria capacità di agire né la propria autonomia né tantomeno viene spossessata del proprio patrimonio. Di conseguenza, gli amministratori non perdono le loro funzioni, anche se subiscono alcune limitazioni nell'esercizio dei poteri; anche i sindaci, a seguito dell'ammissione alla procedura di concordato e alla sua omologazione, continuano svolgere regolarmente le proprie funzioni. Allo stesso modo, non sembra immediatamente condivisibile l'ulteriore argomento prospettato da codesta Direzione, secondo cui *“le irregolarità che dovessero emergere da*

un'eventuale attività di revisione esercitata nei confronti di enti cooperativi sottoposti a procedura di concordato ..., risulterebbero comunque prive di conseguenze, rivelandosi sostanzialmente un atto di ingerenza nei confronti di un pubblico ufficiale che svolge il proprio incarico sotto il controllo diretto dei creditori sociali ma soprattutto dell'Autorità Giudiziaria che lo ha nominato". **Se la cennata argomentazione è sostanzialmente corretta con riferimento alla eventuale adozione di un procedimento di gestione commissariale, non altrettanto può dirsi con riferimento ai provvedimenti di natura sanzionatoria inerenti lo scioglimento d'autorità della cooperativa al ricorrere dei presupposti di legge, non potendosi escludere il caso che la cooperativa sottoposta alla procedura di concordato preventivo perda o abbia perso i requisiti mutualistici, ovvero la possibilità di perseguimento dello scopo sociale.**

In sintesi, una società cooperativa resta tale, con le sue specificità e soggetta agli obblighi propri della sua forma juris, compresi quelli relativi alla vigilanza cooperativa, anche se essa è in concordato preventivo., procedura, lo si sottolinea, che è finalizzata alla conservazione dell'ente.

A differenti conclusioni si dovrebbe evidentemente pervenire avuto riguardo al rapporto tra vigilanza cooperativa e procedure finalizzate alla liquidazione ed estinzione delle cooperative medesime.

Deve pertanto, in ogni caso, rimanere impregiudicata la necessità di operare i controlli relativi al mantenimento dei requisiti mutualistici, di quelli per l'iscrizione nel Registro Regionale delle Cooperative, come anche il regolare versamento di quanto eventualmente dovuto a titolo di contributo ai fondi mutualistici.

- I n virtù di quanto sopra esposto, la scrivente Amministrazione ritiene di **non potere convenire con codesta Direzione sulla conclusione per cui l'attività di revisione, sia ordinaria che straordinaria, nei confronti di enti cooperativi sottoposti alle procedure di concordato preventivo debba rimanere sospesa fintantoché permangano in carica gli organi giudiziari, per essere eventualmente riavviata solamente nel caso in cui l'ente cooperativo ritorni "in bonis" a seguito dell'avvenuta esecuzione della procedura concordataria.**

IL DIRETTORE GENERALE
(Simonetta Moleti)

Altri controlli

